

Report sulla Sicurezza nel Settore Fieristico: Normative, Responsabilità e Prospettive

Inquadramento della Sicurezza negli Allestimenti: dal Decreto Palchi e Fiere alle Linee Guida INAIL

Specificità dell'Articolo 7 "Decreto Palchi e Fiere:

L'articolo 7 riconosce che questo settore ha **caratteristiche operative specifiche** che rendono difficile applicare in modo rigido alcune procedure standard previste per i cantieri tradizionali.

Le "**particolari esigenze**" derivano soprattutto da:

1. **Compresenza di molte imprese e lavoratori**

All'interno dello stesso spazio operano contemporaneamente:

- allestitori
- elettricisti
- tecnici audio/video
- montatori di strutture
- fornitori e logistica

Spesso con **catene di subappalto**.

2. **Presenza di lavoratori di diverse nazionalità**

- Nei grandi eventi e fiere è frequente la presenza di **personale internazionale**, con possibili difficoltà linguistiche e organizzative nella gestione della sicurezza.

3. **Tempi di allestimento molto brevi**

- Le fasi di montaggio e smontaggio avvengono spesso in **24-72 ore**, con attività simultanee e ritmi molto elevati.

4. **Vincoli architettonici e ambientali**

- Lavori svolti in **spazi esistenti** (padiglioni fieristici, piazze, teatri, palazzetti).
- Presenza di:
 - altezze limitate
 - strutture preesistenti
 - vie di accesso vincolate
 - impianti già installati.

Aspetto fondamentale: non dipende dalle dimensioni

L'articolo chiarisce un punto molto importante:

Le “particolari esigenze” non sono legate alla dimensione dell’evento o dello stand.

Significa che **anche un piccolo allestimento fieristico** può rientrare in questo ambito se presenta:

- molte imprese coinvolte
- tempi ristretti
- interferenze operative
- complessità logistica.

L’INAIL ha sviluppato linee guida specifiche per applicare queste norme al settore degli eventi e delle fiere, chiarendo:

- gestione delle **interferenze tra imprese**
- coordinamento sicurezza
- documentazione (PSC, POS, DUVRI a seconda dei casi)
- gestione delle fasi di montaggio e smontaggio.

Queste linee guida servono a **tradurre il principio dell’Art. 7 in procedure operative concrete** per:

- organizzatori
- gestori dei quartieri fieristici
- allestitori
- imprese tecniche.

Le linee guida sono frutto di un protocollo d'intesa con l'intera filiera (AEFI, Allestitori, CFI, e loro rappresentati).

Impianto metodologico: documento "alto" che ha richiesto comprensione della filiera e analizza l'intero processo:

- pianificazione,
- progettazione,
- approntamento,
- montaggio,
- esposizione,
- smontaggio.

Variabili:

- tipologiche (settori – moda, meccanica, agroalimentare),
- organizzative (ruoli degli attori),
- multidisciplinarietà (progettazione tecnico-realizzativa, marketing/comunicazione, commerciale, gestione flussi, apparati multimediali),
- tecniche (complessità costruttiva, superfici ampie, altezze, interassi, innovazione e impatto visivo),
- condizioni di realizzazione (caratteristiche dei padiglioni, tempi di allestimento/disallestimento).

E' stata inoltre necessaria la creazione di un glossario condiviso, come ad esempio: "cronogramma dell'attività", "layout di manifestazione", "maglia espositiva".

Ritornando sull'Articolo 7, esso riconosce che gli allestimenti per eventi e fiere hanno condizioni operative particolari (multi-impresa, tempi stretti, vincoli strutturali) e per questo richiedono **modalità di gestione della sicurezza adattate al contesto**, indipendentemente dalle dimensioni dell'allestimento.

Nel processo di definizione del quadro normativo per la sicurezza negli allestimenti fieristici si è sviluppato un **importante confronto istituzionale con le ASL**, soprattutto nelle prime fasi di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008.

Le iniziali tensioni interpretative

All'inizio molte **ASL territoriali** tendevano ad **assimilare l'allestimento fieristico a un cantiere edile**, applicando quindi automaticamente il **Titolo IV del D.Lgs. 81/2008** (Cantieri temporanei o mobili).

Questo comportava obblighi tipici del cantiere, tra cui:

- **Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)**
- **Coordinatore per la sicurezza (CSP/CSE)**
- **Notifica preliminare alla ASL**
- gestione del cantiere secondo la logica edilizia.

Tale interpretazione generava difficoltà operative perché **l'allestimento fieristico standard ha caratteristiche molto diverse dal cantiere edile**.

Il confronto con i Ministeri

Per risolvere questa criticità, il settore fieristico nella sua interezza, guidato da AEFI, ha avviato un confronto con:

- il Ministero della Salute
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- INAIL

L'obiettivo era **chiarire la corretta collocazione normativa degli allestimenti fieristici standard**, distinguendoli dalle attività realmente assimilabili ai cantieri.

La distinzione introdotta

Dal confronto istituzionale è emerso un principio chiave:

L'allestimento fieristico standard non è assimilabile a un cantiere edile.

In particolare quando consiste in:

- **montaggio di pannelli prefabbricati**
- installazione di **strutture modulari**
- posizionamento di **arredi**
- collegamenti impiantistici semplici.

In questi casi l'attività viene ricondotta non al Titolo IV, ma all'**Articolo 26 del D.Lgs. 81/2008**, che disciplina:

- **informazione sui rischi**
- **cooperazione tra imprese**
- **coordinamento delle attività**
- **gestione delle interferenze**
- redazione del **DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)** quando necessario.

Conseguenze operative

Questo chiarimento ha portato a un modello di gestione della sicurezza più coerente con la realtà delle fiere:

Per allestimenti standard:

Stand / Altezza	Soppalchi
Minore di < 6,5 mt	soppalchi con superficie al piano (inclusa la scala) Minore di < 100 mq

- applicazione **Art. 26**
- gestione interferenze tra imprese
- coordinamento organizzativo
- eventuale **DUVRI**
- procedure del quartiere fieristico.

Per strutture complesse o opere assimilabili a costruzioni:

Stand / Altezza	Soppalchi
Maggiore di > 6,5 mt	soppalchi con superficie al piano (inclusa la scala) Maggiore di > 100 mq

- applicazione **Titolo IV**
- **PSC**
- coordinatori sicurezza
- gestione come **cantiere edile temporaneo**.

In sintesi

Il confronto tra settore fieristico, ASL e Ministeri ha portato a **superare l'assimilazione automatica dell'allestimento fieristico al cantiere edile**, stabilendo che:

- l'**allestimento standard rientra nell'Art. 26**, con focus su cooperazione e interferenze;
- **il Titolo IV si applica solo nei casi di strutture complesse o opere assimilabili a cantieri.**

Soglie dimensionali per non rientrare nell'applicazione del Titolo IV:

Stand / Altezza	Soppalchi
Minore di < 6,5 mt (x tensostrutture Minore di < 8,5 mt)	soppalchi con superficie al piano (inclusa la scala) Minore di < 100 mq

All'interno del quadro normativo introdotto dal Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 (cosiddetto "**Decreto Palchi e Fiere**") e chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2014, vengono individuate **specifiche figure operative** nel sistema della sicurezza degli eventi e delle manifestazioni fieristiche.

Queste definizioni servono a **chiarire ruoli, responsabilità e flussi di coordinamento** tra i diversi soggetti coinvolti.

Le principali figure individuate

1. Gestore del sito

È il soggetto che **gestisce il luogo in cui si svolge l'evento**.

Può essere, ad esempio:

- il gestore del **quartiere fieristico**
- il gestore di un **palazzetto o teatro**
- il concessionario di un **spazio pubblico o piazza**

Compiti principali:

- garantire la sicurezza delle **strutture e degli impianti del sito**

- fornire informazioni sui **rischi specifici del luogo**
- coordinare l'accesso delle imprese durante le fasi di allestimento.

2. Organizzatore

È il soggetto che **promuove e organizza l'evento o la manifestazione**.

Esempi:

- ente fiera
- società organizzatrice
- promoter di eventi.

Responsabilità principali:

- definizione dell'assetto organizzativo dell'evento
- coordinamento generale delle attività di allestimento e disallestimento
- gestione delle interferenze tra i vari operatori.

3. Espositore

È il soggetto che **partecipa alla fiera o all'evento con uno spazio espositivo**.

Tipicamente:

- azienda che espone prodotti
- marchio che affitta uno stand.

L'espositore può:

- realizzare direttamente lo stand
oppure
- affidarne la realizzazione a un **allestitore**.

4. Allestitore

È l'impresa incaricata di **realizzare materialmente lo stand o la struttura espositiva**.

Le attività tipiche includono:

- montaggio di **strutture modulari o personalizzate**
- installazione di **pannelli, pedane, scenografie**

- montaggio di **impianti elettrici temporanei**
- posizionamento di **arredi e attrezzature espositive**.

Nel contesto della sicurezza, l'allestitore è generalmente **datore di lavoro dell'impresa esecutrice**.

La definizione di “Committente”

Il decreto e la circolare chiariscono un aspetto fondamentale:

Il committente è il soggetto che ha il potere decisionale di far installare e smontare le strutture.

In altre parole, è chi **dispone la realizzazione dell'opera temporanea**.

A seconda dei casi, il committente può essere:

- **l'organizzatore dell'evento** (per strutture comuni o palchi)
- **l'espositore** (per lo stand commissionato all'allestitore)
- talvolta **il gestore del sito** per alcune infrastrutture.

La definizione si basa quindi **sul potere decisionale e organizzativo**, non solo sulla proprietà dello spazio.

Perché queste definizioni sono importanti

Questa classificazione serve a:

- individuare **chi ha responsabilità in materia di sicurezza**
- stabilire **chi deve coordinare le imprese**
- chiarire **chi assume il ruolo di committente** nei casi in cui si applichi la normativa dei cantieri.

Criticità ricorrenti negli Allestimenti secondo INAIL:

- Tempi compressi di montaggio e smontaggio (accentuati dal “dumping” dei calendari), elemento deleterio per la sicurezza.
- Layout di manifestazione: redatto da organizzatore con gestore, rilevante ai fini della sicurezza (emergenze, viabilità, movimentazione merci, interferenze).
- Interferenze tra montaggio e movimentazione merci in assenza di perimetrazioni; Frequenti incidenti per distrazione; uso insicuro di scale;
- Stoccaggio temporaneo non regolato.
- DUVRI organizzatori spesso ridondanti e generici;
- squilibrio tra priorità commerciali/marketing dell’organizzatore vs implicazioni tecniche e di sicurezza.
- Non esiste un sistema di certificazione dei sistemi prefabbricati nell’ambito fieristico come invece è presente negli spettacoli musicali.

Classificazione degli stand:

Preallestiti: l’espositore entra in uno spazio già approntato (“stanza d’albergo”); necessaria informativa di sicurezza.

Progettazione libera: relazione complessa tra datore di lavoro espositore, organizzatore e allestitore; complessità accresciuta in collettive (co-organizzatori, general contractor, subappalti).

Best practice e misure organizzative consigliate agli organizzatori da INAIL:

- Piano generale di cantierizzazione da parte dell’organizzatore (ispirato a INAIL–Aquila post-sisma: gestione viabilità, accessi, aree snodo, stoccaggi di materiali e detriti in contesti con molte attività interferenti.
- Sovradimensionamento corridoi in fase di emergenza sfruttabile in allestimento (es. riservare 2,5 m al passaggio mezzi e destinare il resto a stoccaggio temporaneo); possibile aumento dimensioni corridoi.
- Sfasamento temporale: scaglionare ingressi per corridoi, padiglioni, tipologia di allestimento, dare la possibilità di scollegare lo scarico dall’inizio montaggio; costi aggiuntivi ma riduzione rischi.
- Sequenziamento: montare preallestiti e stand il cui assemblaggio richiede meno tempo, per ultimi, per creare spazi di stoccaggio e ridurre interferenze.

- Piano di assemblaggio/montaggio: fondamentale per ingegnerizzare tempi e ridurre imprevisti, prevedere un piano di montaggio con la squadra che monta, che parta già dal piano di carico del camion e di come vi è disposto il materiale, che deve considerare l'accesso ai materiali che vengono impiegati per primi, per arrivare ai dettagli costruttivi veri e propri, in modo che la squadra sia informata e preparata.
- Separazione netta tra fase di esposizione e fase di montaggio; definizione di tempi per l'esposizione dei prodotti.

Prospettive INAIL:

INAIL ha sollecitato la ripresa operativa del documento INAIL, soprattutto per logistica e sicurezza dei quartieri.

Ha inoltre richiamato alla necessità di professionalizzare il lavoro dei montatori (da precarietà a professione riconosciuta), con formazione mirata all'ambiente e ai rischi.

Obblighi e Responsabilità dei Soggetti della Sicurezza

Datore di lavoro (D.Lgs. 81/2008):

- Obblighi non delegabili: valutazione di tutti i rischi e redazione DVR; nomina RSPP. Sanzioni penali e amministrative per inadempienze.
- Delega: possibile a dirigente o terzo con requisiti stringenti (atto scritto con data certa, verifica competenze, poteri decisionali e di spesa, accettazione); obbligo di vigilanza del datore di lavoro, assolto se l'azienda adotta un modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. Sub-delega ammessa, si arresta al secondo livello.
- Obblighi organizzativi: nomina medico competente; addetti emergenze (antincendio, primo soccorso); individuazione preposti; DPI; formazione / informazione / addestramento a lavoratori / dirigenti / preposti (formazione antecedente all'adibizione, ultimo accordo Stato-Regioni); invio a visite mediche per soggetti a sorveglianza; consultabilità del DVR da parte dell'RLS in azienda; misure di emergenza (antincendio, segnaletica).
- Appalti/subappalti: tesserino di riconoscimento con contenuti precisi, in possesso del lavoratore; cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro, DUVRI specifico per interferenze.
- Riunioni periodiche (aziende >15 dipendenti) con DL, medico competente, RSPP, RLS; comunicazione nominativo RLS a INAIL; adibire alle mansioni solo lavoratori con giudizio di idoneità.
- Valutazioni rischio: fisici (rumore, vibrazioni, campi EM, radiazioni ottiche artificiali) con periodicità quadriennale; biologici; chimici (cancerogeni, mutageni); movimentazione manuale carichi; stress; lavoratrici in gravidanza; età; provenienza; tipologia contrattuale.
- Novità: programmazione misure per rischi da violenze, aggressioni, molestie anche senza eventi pregressi; pulizia e manutenzione luoghi; attrezzature adeguate al progresso tecnico; minimizzazione agenti nocivi.

Aggiornamenti normativi e misure operative:

- Legge di conversione (29 dicembre) del decreto del 21 ottobre con misure urgenti per salute e sicurezza; previste assunzioni: 300 nuovi ispettori del Lavoro, 100 Carabinieri del Lavoro in 3 anni.

- “Badge di cantiere” con codice univoco anti contraffazione per imprese e autonomi nei cantieri temporanei e mobili (in attesa di decreto attuativo), aggiuntivo rispetto al tesserino.
- Formatori: entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, individuazione criteri di accreditamento.
- Studenti in percorsi scuola–lavoro: divieto di adibizione a lavori pericolosi; copertura INAIL estesa agli infortuni in itinere.
- Obbligo per imprese >15 lavoratori di identificare, tracciare e registrare i mancati incidenti (linee guida attese entro sei mesi).
- Sorveglianza sanitaria: visite in orario di lavoro; medico informa su screening oncologici nazionali; DL può convocare visite suppletive per sospetto uso di alcol o droghe su lavoratori già soggetti a sorveglianza per tali rischi.
- Convenzioni INAIL–UNI per consultazione gratuita norme tecniche da promuovere dal Ministero del Lavoro.
- Scale fisse verticali (>90°): misure di sicurezza alternative (gabbia di protezione oppure DPI anticaduta) secondo valutazione dei rischi; priorità alla protezione collettiva per rischio cadute (parapetti, reti).

Formazione (nuovo accordo Stato–Regioni, maggio 2025):

- Progetti formativi specifici; max 30 partecipanti (salvo e-learning); addestramento: un docente ogni sei discenti; registro presenze; frequenza minima 90% per accedere alla verifica finale; verbali completi delle verifiche finali.
- Verifica di efficacia della formazione non solo a chiusura ma anche a distanza (es. 6 mesi, un anno) via analisi infortunistica, questionari, checklist.
- Conservazione: fascicolo del corso per almeno 10 anni da parte dei soggetti formatori.
- Datore di lavoro può essere soggetto formatore con docenti qualificati e rispetto dell’accordo.
- Specificità: formazione mirata ai rischi del DVR, gruppi il più possibile omogenei.
- Preposti: corso minimo 12 ore (non più 8), aggiornamento 6 ore ogni due anni (non più 5 anni); l’aggiornamento per preposti non richiede quello per lavoratori.
- Datori di lavoro: corso minimo 16 ore (più lungo per cantieri), aggiornamento quinquennale di 6 ore.
- Obbligatoria la valutazione del gradimento dei discenti (qualità didattica, organizzativa, utilità percepita).

Piani territoriali:

- Regione Lombardia (legge del 13 febbraio): piattaforma informativa per la formazione sulla sicurezza; elenco regionale per soggetti formatori in tre
- sezioni (istituzionali; enti accreditati; altri soggetti, inclusi potenzialmente datori di lavoro). Obbligo di registrazione; attestati fuori piattaforma non validi; comunicazione avvio/conclusione corsi; accesso ATS e Ispettorato per controlli; sanzioni ed espulsione dall'elenco per 12 mesi in caso di violazioni.

Committente (Titolo IV, D.Lgs. 81):

- Definizione (art. 89): soggetto per il quale è realizzata l'intera opera, con potere decisionale e di spesa, responsabile della sicurezza; può nominare facoltativamente un Responsabile dei Lavori (ruolo tecnico di fiducia).
- Applicabilità in rapporto all'ente fieristico: **l'ente fieristico** è committente per lavori di ingegneria civile (ampliamenti, fotovoltaico, cabine ENEL) e per ampliamenti / padiglioni temporanei (es. Domodossola 8, Bologna 8). Se organizzatore o con potere decisionale/di spesa su allestimenti temporanei che rientrano nel Decreto Palchi e Fiere (es. soppalco >100 mq), è committente. **Non è committente per allestimenti temporanei in area sedime assegnata all'espositore ma ha responsabilità di informazione sui rischi interferenti (DUVRI).**
- **Obblighi: verifica idoneità tecnico-professionale imprese (CCIAA, DURC, DVR, idoneità sanitaria, dichiarazione organico medio); nomina coordinatori sicurezza (progettazione ed esecuzione) se più di un'impresa; notifica preliminare; verifica PSC e fascicolo; potere/dovere di sospendere lavori per gravi inadempienze. Sanzioni amministrative e penali per inosservanza.**
- Novità PNRR4 (D.Lgs. 19/2024, art. 29): "patente a crediti" per imprese/lavoratori autonomi nei cantieri dal 1° ottobre (30 crediti iniziali; sotto 15 crediti non si opera; sanzioni fino al 10% del valore dei lavori, minimo 12.000€). Verifica patente per tutte le imprese esecutrici e autonomi, anche in subappalto.
- **Congruietà della manodopera: verifica nella filiera (pubblici: sempre; privati: >70.000€) prima del saldo finale. Esito negativo impedisce rilascio DURC; pagamento saldo senza verifica comporta sanzioni anche per il committente. Rafforzate le tutele contrattuali (trattamenti economico-normativi non inferiori ai CCNL maggiormente rappresentativi). Responsabilità solidale estesa a retribuzioni e contributi.**

- **Tutela operativa: conoscenza completa delle norme; nomina dei soggetti preposti; verifica e controllo documentale costante; promozione / coordinamento / collaborazione tra imprese; intervento immediato in caso di mancanze; gestione “super DUVRI” e mega-coordinamento quando coesistono più cantieri e un evento con grandi allestimenti.**

La Responsabilità Amministrativa e i Rischi negli Appalti

Fondamenti 231:

Sistema preventivo parallelo alla sicurezza (D.Lgs. 81): le aziende si organizzano per prevenire reati. Origini internazionali (USA, 1977 su atti corruttivi); in Italia: legge delega 2000, D.Lgs. 231 nel 2001.

Ratio: responsabilità della società per fatti commessi “nell’interesse o a vantaggio” della società; responsabilità aggiuntiva rispetto a quella penale dell’individuo (“colpa da organizzazione”).

Presupposti: reati in elenco tassativo; autore qualificato o sottoposto a direzione; interesse/vantaggio per la società; non per interesse esclusivo dell’agente. Elenco ampliato nel tempo: da corruzione e reati contro PA a reati societari, riciclaggio, intermediazione illecita di manodopera, reati ambientali; **dal 2007 inclusi omicidio colposo e lesioni colpose gravi/gravissime connessi alla sicurezza sul lavoro.**

Decreto “fuochi” estate 2023 amplia ambientali; decreto 211 del 2025 (pubblicato 9 gennaio 2026) include violazioni al sistema sanzionatorio unionale.

Procedura “ibrida”: responsabilità amministrativa accertata in processo penale. Sanzioni pecuniarie molto elevate (fi no a 1.546.000€ per alcuni reati) e interdittive (divieti di pubblicità, revoche licenze, divieto di contrarre con PA).

Modelli organizzativi:

Difesa: adozione di modelli organizzativi “abito su misura” sui rischi specifici; presenza di Organismo di Vigilanza con verbali e relazioni annuali (le procure li richiedono). Per salute e sicurezza, efficacia del modello ancorata all’art. 30 del D.Lgs. 81.

Conformità presunta: modelli conformi alle linee guida UNI INAIL per SGSL o alla ISO 45001 (ex OHSAS 18001) si presumono conformi.

Caso ThyssenKrupp (incendio 2007, 7 morti):

La Cassazione ha riconosciuto responsabilità 231 per “colpa da organizzazione” (scelta deliberata di non investire in sicurezza).

Rischi negli appalti:

Ambito critico:

appalti di servizio (allestimento, facchinaggio, trasporto, guardiana, accoglienza) con rischio altissimo di appalti illeciti e somministrazione irregolare.

Requisiti (L. 276/2003, art. 29):

assunzione del rischio d'impresa; organizzazione autonoma di mezzi e risorse da parte dell'appaltatore. Sono necessari contratti calibrati, nomina preposto attivo e operativo, autonomia operativa, formazione del personale dell'appaltatore inclusa nei contratti.

Due diligence del fornitore: DURC, DURF, cedolini paga, F24contributi / ritenute; ricerche su fonti libere; verifica di sicurezza interna e modelli organizzativi. Indagini giudiziarie su somministrazione illecita (esempio logistica, moda): i PM verificano “da chi prendono ordini” i lavoratori. Un esempio il commissariamento giudiziale (es. BRT Bartolini) ed i costi di “self cleaning” elevatissimi (oltre 800 milioni di euro) che la stessa BRT ha dovuto sostenere per uscire dal commissariamento.

Responsabilità del committente nei procedimenti penali

In numerosi procedimenti relativi a **infortuni sul lavoro**, i tribunali hanno visto il **committente rispondere insieme al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice.**

La responsabilità deriva dal fatto che il committente deve:

- **verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice**
- **fornire informazioni sui rischi presenti nel luogo di lavoro**
- **garantire cooperazione e coordinamento tra le imprese**

- vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza essenziali.

Questi obblighi sono disciplinati in particolare dall'**art. 26 del D.Lgs. 81/2008**, che regola i **contratti di appalto, subappalto e somministrazione**.

L'orientamento della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito un principio consolidato:

Il committente mantiene una posizione di garanzia sulla sicurezza delle attività affidate in appalto.

Questo significa che il committente:

- **non può limitarsi ad affidare il lavoro a un'impresa**
- deve verificare che le lavorazioni siano svolte **in condizioni di sicurezza adeguate**.

Il caso tipico: assenza di sistemi di prevenzione

Un caso ricorrente nella giurisprudenza riguarda situazioni in cui:

- l'impresa appaltatrice **opera senza adeguati sistemi di prevenzione**, ad esempio:
 - assenza di protezioni
 - mancanza di dispositivi di sicurezza
 - procedure operative non sicure
- il committente **non effettua verifiche o controlli minimi**.

In queste circostanze, la Cassazione ha affermato che:

Il rischio dell'infortunio non ricade solo sul datore di lavoro dell'appaltatore, ma può estendersi anche al committente, per omessa vigilanza o mancata verifica dell'idoneità dell'impresa.

In caso di infortunio dell'appaltatore senza sistemi di prevenzione adeguati, il rischio ricade sul committente.

Il **committente** ha anche l'**obbligo di verificare la regolarità contributiva dell'appaltatore**, anche se questo obbligo nasce più dal **diritto del lavoro e degli appalti** che dalla normativa strettamente prevenzionistica.

Verifica della regolarità contributiva

La verifica avviene attraverso il **DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)**, rilasciato dagli enti previdenziali come INPS e INAIL.

Il DURC attesta che l'impresa:

- è **in regola con i contributi previdenziali**
- è **in regola con i premi assicurativi contro gli infortuni**
- non ha **irregolarità contributive rilevanti**.

Collegamento con gli obblighi del committente

Nel sistema del Decreto Legislativo 81/2008, in particolare **art. 26**, il committente deve verificare l'**idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice**.

Tra gli elementi utilizzati per dimostrare tale idoneità rientrano normalmente:

- iscrizione alla **Camera di Commercio**
- **DURC regolare**
- autocertificazione dei requisiti tecnico-professionali
- documentazione su formazione e sicurezza.

Responsabilità solidale

La verifica del DURC è collegata anche al principio di **responsabilità solidale negli appalti**, previsto dalla normativa sul lavoro.

In sostanza:

- se l'appaltatore **non versa contributi o retribuzioni**,
- i lavoratori possono **richiederli anche al committente** entro i limiti previsti dalla legge.

Questo rende la verifica della regolarità contributiva **una tutela importante per il committente**.

Applicazione negli allestimenti fieristici

Nel caso degli **allestimenti fieristici**:

- l'**espositore** che incarica un **allestitore** assume normalmente il ruolo di **committente**;
- prima di affidare il lavoro è buona prassi (e spesso richiesto nei regolamenti fieristici) verificare:
 - DURC dell'allestitore
 - iscrizione CCIAA
 - documentazione formazione
 - documentazione sicurezza (nel POS devono apparire eventuali sub Appalti)
 - unilav personale impiegato nel montaggio
 - visite mediche personale impiegato nel montaggio

- In caso l'allestitore dia le attività di montaggio in subappalto è buona prassi verificare:
 - DURC dell'azienda di montaggio in sub appalto
 - iscrizione CCIAA dell'azienda di montaggio in sub appalto
 - documentazione formazione dell'azienda di montaggio in sub appalto
 - documentazione sicurezza dell'azienda di montaggio in sub appalto
 - unilav personale impiegato nel montaggio dell'azienda in sub appalto
 - visite mediche personale impiegato nel montaggio dell'azienda in sub appalto